Anno XXIV. Martedì 25 Luglio 1871 N. 171

GAZZETTA FERRARESE

FOGLIO UFFICIALE PER GLI ATTI GOVERNATIVI, INSERZIONI GIUDIZIARIE, ED AMMINISTRATIVE

PREZZO D' ASSOCIAZIONE *(pagabili anticip.)*

	ANNO	SEMES.	TRIMES.
Per Ferrara all'Ufficio o a domicilio	L. 20. —	L. 10. —	L. 5. —
In Provincia e in tutto il Regno	„ 23. —	„ 11. 50	„ 5. 75

Un numero separato costa Centesimi dieci.
Per l' Estero si aggiungono le maggiori spese postali.

Si pubblica tutti i Giorni eccettuati i Festivi

AVVERTENZE
Le lettere e gruppi non si ricevono che affrancati.
Se la disdetta non è fatta 20 giorni prima della scadenza s' intende prorogata l' associazione
Le inserzioni giudiziarie ed amm. si ricevono a Centesimi 20 la linea, e gli Annunzi a Centesimi 15 per linea.
L' Ufficio della Gazzetta è posto in Via Borgo Leoni N. 24.

I PROVVEDIMENTI di Pubblica Sicurezza

—:o:—

Crediamo utile inserire nelle nostre colonne il testo della Legge votata dal Parlamento e sanzionata da Sua Maestà il 6 volgente mese, la quale venne già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* per essere posta in vigore oggi 25, e fu ieri con apposito manifesto di questo sig. R. Prefetto, in data del 23, mandata a maggior cognizione della nostra provincia affine di ottenerne il più ampio e sollecito eseguimento. Eccolo:

VITTORIO EMANUELE II.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d' Italia

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo primo

Agli articoli 456, 457, 461, 463, 464 del Codice penale del 20 novembre 1859 e 206 del Codice di procedura penale italiano vengono sostituiti, ai corrispondenti numeri, gli articoli seguenti:

« Art. 456. Codice penale. Chiunque introduce nello Stato, vende od espone in vendita armi insidiose e chiunque le fabbrica senza averne speciale licenza in iscritto dal Governo, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e colla sospensione dal fabbricare o vendere armi *proprie* qualunque.

« Art 457. Codice penale. Chiunque, fuori della propria abitazione, sarà trovato con armi della specie indicata nell' articolo 455, sarà punito col carcere da tre mesi ad un anno.

« La ritenzione in casa od in altro luogo qualsiasi delle stesse armi è punita con carcere estensibile a sei mesi.

« Art. 461. Codice penale. Ha luogo pure la stessa pena pel porto di coltelli così detti *passacorde*, semprechè la persona presso cui si troveranno, non ne abbia bisogno per l' esercizio della sua professione, o li porti fuori dell' occasione di tale esercizio.

« Il porto dei coltelli acuminati di qualsiasi specie, non esclusi i coltelli da serrare, la cui lama ecceda in lunghezza 10 centimetri, è punito col carcere estensibile a sei mesi.

« Art. 463. Codice penale. La pena pel porto abusivo delle armi sarà del carcere da sei mesi a due anni, se si tratti delle armi indicate negli articoli 455, 458, 459, 460, e prima parte dell' articolo 461; del carcere da un mese ad un anno, se si tratti delle armi indicate nell' alinea dell' articolo 461; e del carcere estensibile a tre mesi, se si tratti delle armi indicate nell' articolo 462, quando il reato segua in occasione di balli od in luogo ove, per pubbliche solennità o feste, siavi adunanza di gente, o quando segua vagando notte tempo per la città od altri luoghi abitati.

« Art. 464. Codice penale. Ove il colpevole di porto o ritenzione d' armi sia ozioso, vagabondo, mendicante valido, o si trovi sottoposto alla sorveglianza speciale della sicurezza pubblica, o sia diffamato per crimini o delitti contro le persone e le proprietà, o sia già stato condannato a pena criminale o correzionale per ribellione o per violenza contro i depositari od agenti della forza pubblica, il porto delle armi indicate negli articoli 455, 458, 459, 460 e 461, prima parte, è punito col carcere da due anni a cinque; il porto di quelle indicate nell' articolo 462, da un anno a due; ed il porto di quelle indicate nel capoverso dell' art. 461 da tre mesi ad un anno.

« La semplice ritenzione è punita col carcere da un anno a tre, se si tratta delle armi indicate negli articoli 455, 458 e 459; e da tre mesi ad un anno, se si tratta di quelle indicate nell' articolo 462.

« Le persone in questo articolo menzionate, le quali saranno trovate nelle pubbliche strade od in altri luoghi pubblici munite di falcetto o scure od altro simile strumento od utensile incidente o perforante, dei quali non abbiano bisogno per l' esercizio della loro professione o li portino fuori dell' occasione di tale esercizio, saranno punite col carcere da uno a sei mesi.

« Qualora il porto delle armi, strumenti od utensili in questo articolo designati, abbia luogo in alcuna delle circostanze indicate nell' articolo precedente, la pena sarà del carcere non minore di tre anni, se si tratti delle armi indicate negli articoli 455, 458, 459, 460, 461 prima parte; da sei mesi a tre anni, se si tratti delle armi indicate nell' alinea dell' art. 461; e da tre mesi ad un anno, se si tratti delle armi contemplate nel secondo alinea del presente articolo.

« Art. 206. Cod. proc. pen. Non possono in nessun caso esser posti in libertà provvisoria gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e le altre persone sospette menzionate nel capo 3.°, titolo 8.°, libro 2.° del Codice penale, ed i già condannati a pena criminale.

« Non possono parimenti esser poste in libertà provvisoria le persone già state condannate a pena correzionale per ribellione o per violenza contro i depositari od agenti della forza pubblica, quando siano imputati dei reati di fabbricazione, introduzione nel Regno, vendita, porto o ritenzione di armi.

« Sono finalmente esclusi dal beneficio della libertà provvisoria gli imputati dei crimini indicati nell' articolo 45 dello stesso Codice penale, salvo che la sezione di accusa abbia rinviato la causa al tribunale correzionale a termini dello articolo 440, o si tratti di minori di anni 18, imputati di furto e non recidivi. »

Articolo secondo

Le precedenti disposizioni, non che gli articoli 455, 458, 459, 460, 462, 465, 466 e 467 del Codice penale, avranno anche vigore nelle provincie toscane, in sostituzione degli articoli 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93 del regolamento di polizia punitiva 20 giugno 1853, i quali sono abrogati.

Per gli effetti della presente legge saranno le dette disposizioni del Codice penale pubblicate nelle provincie toscane.

Articolo terzo

Agli articoli 42, 43, 45, 70, 71, 76, 85, 105, 106, 107, 114 e 123 della legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865 sono sostituiti i seguenti:

« Art. 42. Gli stabilimenti di cui all'articolo 35 devono chiudersi a quell'ora di notte che sarà stabilita dall'autorità politica del circondario, sentita la Giunta municipale.

« Art. 43. Devesi inoltre tenere accesa alla porta principale dei detti stabilimenti una lanterna, dallo imbrunire della sera fino al chiudimento dell' esercizio. In tutte le pubbliche sale di bigliardo, di giuoco, e negli altri stabilimenti di cui all' art. 35 starà esposta una tabella vidimata dall'autorità politica del circondario, ove saranno indicati quei giuochi che vennero con speciale permesso autorizzati.

« Art. 45. Il prefetto e l'autorità politica del circondario possono ordinare in via amministrativa la sospensione, estensibile fino a un anno, di quegli esercizi nei quali fossero seguiti tumulti o gravi disordini, ed in quelli nei quali frequentano abitualmente persone sospette.

« Le così dette *cameracce* o *bettole* di campagna possono essere ugualmente chiuse, quando fossero ritrovo di persone sospette.

« Gli uffiziali e gli agenti di pubblica sicurezza, che si trovassero presenti in occasione di tumulti o gravi disordini, avranno pure la facoltà di fare sgombrare lo stabilimento, senza pregiudizio delle pene in cui gli esposti e gli esercenti potessero essere incorsi.

« Art. 70 Sulla denuncia scritta degli ufficiali di sicurezza pubblica e dei carabinieri Reali, come pure sulle denunzie presentate dagli agenti di pubblica sicurezza all' autorità locale da cui dipendono, e da questa confermate colle sue informazioni, ovvero anche senza denunzia in seguito della pubblica voce o notorietà, il pretore, ogniqualvolta la imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi avvalorati anche dalle prese informazioni, chiamerà dinanzi a sè lo incolpato di oziosità o vagabondaggio entro un termine non maggiore di cinque giorni colla comminatoria dell'arresto in caso di disobbedienza; ed appena comparso, se ammette od è altrimenti stabilita la sua oziosità o vagabondaggio, lo ammonisce a darsi immediatamente a stabile lavoro e di farne constare nel termine che gli prefigge, ordinandogli nel tempo stesso di non allontanarsi dalle località ove trovasi, senza preventiva partecipazione alla autorità di pubblica sicurezza.

« Se l' imputato contesta l' ascrittagli oziosità o vagabondaggio, ed il

pretore non abbia ancora argomenti bastevoli per credere fondata la data, pe[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] termine [illegible] [illegible] per questo non [illegible] rivolgersi a località lontane, [illegible] in seguito di queste verificazioni, quando l'imputazione rimanga provata, il pretore stesso pronunzia l'ammonizione di che nel paragrafo precedente.

« L'uffiziale pubblico che rilascierà un falso certificato di buona condotta agli incolpati di oziosità o vagabondaggio, ed altre persone sospette di cui nel successivo articolo 105, pel quale possono contestare l'accusa loro ascritta, sarà denunziato al potere giudiziario per l'opportuno procedimento.

« I capi di fabbrica e di officina, gli esercenti arti o mestieri, gli impresari, i capi mastri ed altri che rilascieranno certificati falsi di lavoro ad un operaio o domestico, pei quali questi possano contestare l'oziosità o vagabondaggio loro ascritto, saranno denunziati al potere giudiziario per l'opportuno procedimento.

« Art. 71. La persona ammonita a termini degli articoli precedenti, la quale non avrà fatto constare entro il termine prefisso di essersi data a stabile lavoro, od avrà traslocato la sua abitazione senza farne la preventiva partecipazione all'autorità politica locale, sarà arrestata e tradotta davanti all'autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

« Art. 76. Potrà il prefetto nell'interesse dell'ordine e della pubblica sicurezza vietare al condannato come ozioso e vagabondo di stabilire domicilio nella città ed in altri luoghi da lui scelti.

« Il Ministro dell'interno potrà eziandio per gravi motivi di sicurezza ed ordine pubblico designare per un termine da sei mesi a due anni all'ozioso o vagabondo condannato, e per un termine da uno a cinque anni all'ozioso o vagabondo recidivo, il luogo nel quale dovrà stabilire il suo domicilio.

« Art. 85. Dopo le ore 11 di notte, o quell'altra che verrà determinata dall'autorità politica del circondario, sentita la Giunta municipale, è proibito di sturbare la pubblica quiete con clamori, canti e rumori, oppure coll'esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi e rumorosi.

« Art. 105. Saranno a cura dell'autorità di pubblica sicurezza denunziati gli individui sospetti come grassatori, ladri truffatori, borsaiuoli, ricettatori, manutengoli, camorristi, *maffiosi*, contrabbandieri, accoltellatori e tutti gli altri diffamati per crimini o per delitti contro le persone e le proprietà.

« Art. 106. Il pretore, assunte le occorrenti informazioni, chiamerà dinanzi a sè i denunziati e li ammonirà severamente a non dare motivo ad ulteriori sospetti, facendo risultare della fatta ammonizione da processo verbale che sarà compilato senza loro spesa.

« In caso di contravvenzione all'ammonizione gli ammoniti incorreranno nelle pene sancite per gli oziosi e vagabondi, e potranno essere assoggettati alle misure stabilite nell'art. 76.

« I già condannati per reati contro le persone e le proprietà potranno inoltre essere sottoposti alla sorveglianza della polizia per un termine non maggiore di un anno.

« Art. 107. Se le denunzie si riferiscono a minori di anni 16, il pretore provvederà a norma dell'art. 72.

« Art. 114. Sono punite colla pena del carcere non minore di un mese, nè maggiore di un anno le trasgressioni agli articoli 29, 30, 51, 75, 76, alinea primo, e 80.

« Sono punite colla pena del carcere estensibile fino a tre mesi e colla sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio le trasgressioni all'art. 70 alinea terzo.

« Sono punite colla pena del carcere estensibile fino a tre mesi le trasgressioni all'art. 70 alinea quarto.

« Sono punite colla pena del carcere non minore di tre mesi nè maggiore di sei le trasgressioni all'art. 71.

« Le trasgressioni all'art. 76 alinea 2 saranno punite colla pena stabilita dall'alinea 2 dell'articolo 29 del Codice penale.

« Art. 123. Verranno pubblicati nella Toscana gli articoli 35, 36, 37, 62, 63, 436, 437, 438, 439, 440, 441 del Codice penale italiano ».

Il decreto reale del 22 giugno 1865 n. 2355 è convertito in legge.

Articolo quarto

I cancellieri delle preture sono tenuti di trasmettere all'Autorità di pubblica sicurezza del circondario un sunto delle sentenze di condanna pronunciate dai Giudici in materia di polizia.

Articolo quinto

A cura del Ministero pubblico le Autorità di pubblica sicurezza delle Provincie, e dei circondari saranno ragguagliate di tutte le sentenze di condanna emanate dai tribunali e dalle corti d'appello.

Articolo sesto

Il regolamento sulla legge di pubblica sicurezza ed i regolamenti diversi dell'arma dei reali carabinieri saranno riveduti alla base della legge di pubblica sicurezza, e delle presenti modificazioni, e pubblicati con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze addì 6 Luglio 1871.

VITTORIO EMANUELE

G. LANZA

G. DE FALCO.

MINISTERO DELL' INTERNO

Notificazione

Apertura di concorso per l'ammissione alla carriera della pubblica sicurezza

È aperto il concorso ai posti di applicato nell'amministrazione della pubblica sicurezza con l'annuo stipendio di lire 1300.

Gli esami avranno luogo presso le Prefetture e nei giorni del p. v. mese di agosto che verranno con altro avviso indicati. Essi consteranno di due distinti esperimenti, l'uno in iscritto e l'altro verbale. L'esperimento in iscritto consisterà:

a) nello svolgimento di un tema in lingua italiana;

b) in una versione dall'idioma francese nell'italiano;

c) nella soluzione di un quesito di aritmetica.

L'esperimento orale verserà:

a) sullo Statuto fondamentale del Regno;

b) sui diritti e i doveri dei cittadini;

c) sulle disposizioni del Codice penale che riguardano gli oziosi — vagabondi — mendicanti — ed altre persone sospette — i reati contro le persone e le proprietà;

d) sulle disposizioni del Codice di procedura penale relative all'azione penale — agli uffiziali di polizia giudiziaria — ed alle loro attribuzioni;

e) sulla legge e sul regolamento di pubblica sicurezza;

f) sulle disposizioni riguardanti la stampa:

g) sullo stato civile:

h) sul sistema dei pesi e delle misure.

Le dimande di ammissione, estese su carta da bollo di lire 1, dovranno essere rivolte ai Prefetti delle provincie in cui risiedono gli aspiranti non più tardi del giorno 10 del prossimo mese di agosto.

A corredo delle loro dimande dovranno gli aspiranti unire i documenti comprovanti:

a) di essere nazionali;

b) di aver compiuto il 21.° e non oltrepassato il 36° anno di età;

c) di avere soddisfatto agli obblighi della leva;

d) d'aver compiuto il corso liceale o tecnico;

e) di essere sano ed immune da difetti fisici;

f) d'aver sempre serbata lodevole condotta sì morale che politica.

Si avverte in fine che la nomina definitiva ai suddetti posti non avrà luogo se non dopo un periodo di sei mesi di esperimento; durante il quale gli aspiranti riceveranno una mensuale retribuzione di lire cento.

Coloro poi che trascorso un tal termine non saranno giudicati idonei, sotto qualsiasi rapporto, al servizio di pubblica sicurezza, verranno licenziati, senza che l'opera da essi prestata in tale qualità conferisca loro alcun diritto ad altro compenso od indennità, oltre alla retribuzione sopraccennata.

Firenze 3 luglio 1871.

Il Segretario generale: CAVALLINI.

NOTIZIE ITALIANE

ROMA — Dicesi che il ministro della guerra sta studiando seriamente la questione dell'armamento della nostra fanteria, che, a quanto sembra, dovrebbe essere provveduta di cannoni Gattling. (*Diritto*)

— Domenica mattina a ore 10 1/2 ha avuto luogo al palazzo della Consulta un consiglio dei ministri, a cui ha assistito anche l'onorevole Sella. (*Id.*)

— Agli impiegati, che pel loro ufficio devono trasferirsi a Roma, sappiamo che il ministero è in massima concorde di concedere loro un'indennità, stante il caro delle pigioni. (*Id.*)

— Leggesi nel *Tempo*:

Riferiamo la voce che un buon numero di patriotti romani vogliono invitare il general Garibaldi a recarsi nella nostra città, in occasione delle feste che avranno luogo per la commemorazione del 20 settembre.

— Il ministero dell'interno si collocherà colle sue principali divisioni alla Consulta, e quelle meno importanti saranno trasferite a S. Silvestro insieme alla direzione generale delle carceri.

— Leggiamo nella *Nuova Roma*:

L'ammontare di tutti gli effetti dei nove ministeri giunti finora nella nuova capitale somma ai 2270 quintali.

— Per questa mattina (22) si attendeva in Roma l'onorevole ministro Sella. Oggi dunque tutti i ministri sarebbero in Roma.

Avrà luogo quanto prima una grande manovra, alla quale prenderà parte tutta la divisione di Roma.

TORINO — Scrivono da Saint-Michel alla *Gazzetta di Torino*:

Ci si scrive da Saint Michel (Savoia), essere interrotta la strada ferrata tra quel paese e San Giovanni di Moriana a causa di un violento uragano che scoppiò la sera di mercoledì su quelle montagne, causando lo straripamento dell'Are.

NOTIZIE ESTERE

— *L'Allgemeine Zeitung* di Augusta ha i seguenti dispacci:

Berlino, 21. — I giornali del mattino annunziano che per autografo impe-

riale fu conferito al Re di Baviera l'Ordine dell' Aquila Nera.

Il generale von D. Tann fu elevato alla dignità di feldmaresciallo.

Berlino, 21. — La zecca di Berlino essendo straordinariamente gravata di lavori ha dovuto respingere una partita di verghe d'argento di un valore non minore di 13 milioni di talleri, che le era stata portata da persone private per essere coniata.

— Notizie da Madrid, 19 luglio recano; A Malaga venne eseguito ieri l' arresto di alcuni stranieri per sopposti tentativi di agitazione dell' Internazionale. Assicurasi però che il governo prende a pretesto delle sue misure la Internazionale, e va invece disponendo seri mezzi contro una sollevazione del partito carlista ed alfonsista, la quale dà motivo a grandi apprensioni.

— Si ha da Costantinopoli, 19:

Dicesi che la Russia abbia dato alla Turchia l' assicurazione precisa, ch' essa risponderà ai lagni mossi dal Vicerè d'Egitto, col dargli il serio consiglio di non opporsi più oltre alle giuste esigenze del Sultano.

UFFIZIO DI STATO CIVILE
del Comune di Ferrara

22 Luglio 1871.

NASCITE — Maschi 1. — Femmine 2. — Totale 3.
NATI-MORTI — N. 0.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO — Boscoli Odoardo di Girolamo con Baio Amalia di Gioachino — Tani Giosuè fu Angelo con Mari Maria di Giorgio — Burgatti Giuseppe fu Giovanni con Sabbadini Beatrice fu Giuseppe — Formignani Giorgio fu Pier Antonio con Prini Apollonia di Francesco — Addolorati Michele esposto con Veneziani Albina fu Cosimo — Dezori Enrico fu Lorenzo con Verri Eleonora fu Antonio.

MORTI — Billati Daniele di Ferrara, d'anni 19, caffettiere, celibe — Capaldi Benedetta di Ferrara, d'anni 58, vedova — Minguzzi Angela di Ferrara, d'anni 62, coniugata — Mantovani Pietro di Borgo S. Luca, d'anni 19, sotto Brigadiere doganale — Tobia Gaetano di Ferrara, d'anni 62, orologiajo, coniugato — Deguli Filippo di Ferrara, d'anni 62, servano, vedovo.

Minori agli anni sette — N. 2.

23 Luglio 1871.

NASCITE — Maschi 2. — Femmine 2. — Totale 4.
NATI-MORTI — N. 0.

MORTI — Boari Monsignor Nicola di Ferrara, d'anni 73, Canonico della Metropolitana — Pifanelli Agata di Aguscello, d' anni 60, villica, coniugata.

Minori agli anni sette — N. 3.

24 Luglio 1871.

NASCITE — Maschi 2 — Femmine 2. — Totale 4.
NATI-MORTI — N 0

MATRIMONI — Pranzini Alfonso di Borgo San Giorgio, d'anni 22, giornaliero, celibe, con Guidi Maria di Borgo S. Giorgio, d'anni 20, nubile.

MORTI — Ciffi Paolo di Ferrara, d'anni 60, pensionato governativo, coniugato.

Minori agli anni sette — N. 3.

Varietà

Monumento Chiassi. — Aveva luogo domenica (23) a Castiglione delle Stiviere, la solenne inaugurazione del monumento al colonnello ing. Giovanni Chiassi, morto nella battaglia di Bezzecca il 21 luglio 1866, quale monumento del Tantardini è considerato come egregia opera artistica.

All' inaugurazione erano presenti, oltre tutte le autorità locali, il sindaco di Mantova, due membri della Giunta della stessa città, una rappresentanza del Trentino, un' altra della Società dei Reduci bresciani, e parecchie deputazioni di Società operaie e Comuni vicini.

Gli invitati vennero radunati nelle sale del gabinetto di lettura, ove fu loro offerto loro un rinfresco, e quindi passarono all' altura su cui sorge il monumento. Quivi, astrazione fatta da ogni passione politica, lesse un forbitissimo e talvolta commoventissimo discorso, l' onorevole Guerzoni deputato del collegio di Castiglione. Poi parlò il dott. Achille Sacchi di Mantova che lesse un brano di lettera di Mazzini ed una lettera intera di Benedetto Cairoli. E per ultimo prese la parola il rappresentante dei Reduci di Brescia dicendo poche cose in onore dell'estinto ed eccitamento ad imitarne le virtù.

Alla sera ebbero luogo concerti ed illuminazione.

Telegrammi
(Agenzia Stefani)

Firenze 24. — *Ems* 23. — L'imperatore Guglielmo partirà per Jugenheim domani onde visitare lo czar.

L'imperatore di Russia partirà martedì e passerà per Berlino.

Parigi 23. — Il voto di ieri dell' Assemblea significa fiducia verso di Thiers e sfiducia verso Gambetta. (!!)

Parecchi giornali dicono che Favre è dimissionario.

Il principe Napoleone arrivato ad Havre, ricevette l'ordine di abbandonare immediatamente la Francia.

I giornali pubblicano lettere di Rouen, Amiens, Evreux le quali raccontano le dimostrazioni di gioia cagionate dalla partenza del nemico, la di cui condotta esaspera le popolazioni.

Nuove risse avvennero ieri a Joinville e Lepont fra la popolazione ed i soldati tedeschi; vi furono parecchi feriti.

I giornali constatano che la prolungazione dell' occupazione non può che aumentare l'odio dei francesi contro i tedeschi.

Parigi 23. — Le elezioni municipali si effettuarono con calma, furono eletti 24 conservatori repubblicani, sei repubblicani moderati o radicali, vi sono 49 ballottaggi.

Madrid 23. — Il Ministero sembra definitivamente composto così: Serrano alla presidenza e guerra, Topete esteri, Sagasta interno, Ulloa giustizia. Arostegny finanze, Canadau agricoltura, Malcampo marina, Ayala colonie.

Parecchi funzionari radicali dichiarano di dare le dimissioni.

Madrid 23 *sera*. — La combinazione ministeriale non riuscì in seguito al rifiuto di Arostegny di entrare alle finanze.

L' *Imparcial* ed il *Tiempo* dicono che Comacho e Santa-Cruz rifiutarono pure quel portafoglio.

Dicesi che Serrano rassegnò il mandato di formare il Gabinetto.

Parigi 24. — Oltre i 24 candidati repubblicani conservatori eletti, vi sono altri 23 dello stesso partito che ottennero la maggioranza relativa, probabilmente saranno eletti.

BORSA DI FIRENZE

	22	24
Rendita Italiana	61 05	60 85
» » fine mese	—	—

	22		24	
Oro	21	03	21	02
Londra (tre mesi)	26	53	26	53
Francia (a vista)	105	25	105	25
Prestito Nazionale	86	55	86	55
Obbligaz. Regia Tabacchi	484	—	484	50
Azioni » »	708	50	710	—
Banca Nazionale	2800	—	2810	—
Azioni Meridionali	389	50	339	50
Obbligazioni »	186	—	186	25
Buoni »	463	50	463	—
Obbligazioni Ecclesiastiche	83	35	83	30

Spettacolo d' oggi

TEATRO TOSI BORGHI. — La drammatica compagnia condotta e diretta dagli artisti Luigi Pezzana e Achille Dondini rappresenta: *Un pugno incognito*, commedia in 3 atti di V. Bersezio, e la farsa *Adamo ed Eva* ai Bagni di Montecatini, di A. Vaghetti. — Ore 8 1/2.

AVVISI

IL R. DELEGATO STRAORDINARIO
Per l' Amministrazione del Comune di Comacchio

Veduto il Manifesto in data 30 Giugno prossimo scorso, col quale s' invitavano i depositari di mandati emessi dal Comune e dall' Azienda Valli di Comacchio, a farne consegna ai rispettivi Tesorieri nel termine dal 10 ai 20 Luglio;

Veduto che decorso detto termine è da ritenere che i creditori abbiano soddisfatto a tale precetto, e che quando fosse rimasto qualche mandato in mano di terzi, è opportuno di devenirne all' annullamento salvo il diritto del creditore, di essere pagato sull' esercizio 1871 con nuovo mandato da emettersi previo ritiro del mandato anteriore, evitando così il caso di duplicazione;

Decreta

I mandati di pagamento già emessi dai precedenti Amministratori, che non sono stati restituiti ai rispettivi Cassieri, si dichiarano nulli e di niun effetto.

Coloro che fossero in possesso di mandati scaduti e non riscossi, potranno dirigersi alla Computisteria di ciascuna Amministrazione, per ottenere la spedizione di un nuovo mandato, in luogo del vecchio, che sarà restituito, sempreché la partita sia liquida ed ammissibile di fronte ai vigenti Regolamenti Amministrativi.

Comacchio 22 Luglio 1871.

Il R. Delegato
AVV. G. DEL-GRECO

COLLEGIO - CONVITTO ARCARI
in Canneto sull' Oglio
(Provincia di Mantova)
SCUOLE ELEMENTARI, TECNICHE E GINNASIALI
(Superiormente Approvate)

Questo collegio, che volge all' undecimo anno di sua esistenza, ha preso uno sviluppo largo e favorevole rinomanza, per modo che oggi conta 160 convittori, dei quali molti di varie e cospicue città d'Italia (Mantova, Verona, Vicenza, Bologna, Ancona, Firenze, Napoli, Cosenza, Catania, Siracusa, Reggio, Modena, Ferrara, Padova, Udine, Venezia, Milano, Cremona, Brescia, Parma, Piacenza ecc.) — Il locale di nuovo ampliato e rabbellito, co' suoi portici e dormitori ampii e salubri, prestasi ad ottimo soggiorno. — L' istruzione è affidata a professori provetti e distintissimi, fatti venire, la maggior parte, da istituti accreditati comunali e governativi, il chiarissimo signor Professore Cristoforo Rebolia, che dettò, più anni, con plauso, matematica pura e calcolo sublime nella R. Università di Parma, onora questo Collegio) — La spesa annuale, tutto compreso, è di lire trecento novanta (390).

La Direzione, richiesta, spedisce il Programma.

Giugno, 1871.

Prof. FRANCESCO ARCARI
Direttore e proprietario del Collegio

A Encomiare quest' acqua è inutile, tutti la conoscono, essa è ormai preferita nelle famiglie, negli ospitali e negli stabilimenti alle altre acque ferruginose di Rabbi, Santa Catterina, ecc. e specialmente, a quelle di Recoaro che contengono il solfato di calce (gesso) contrario alla salute ed agli usi medici.

DELLA RINOMATA ANTICA FONTE DI PEJO

ACQUA FERRUGINOSA

Si può avere dalla Direzione della fonte in Brescia e da tutti i Signori Farmacisti.

AVVERTENZA

Vendendosi da taluno dei Signori farmacisti per maggior guadagno altra acqua secondaria sotto il nome di *Pejo* con bottiglia e capsula somiglianti, fornita dal loro collega *Antonio Girardi* di Brescia, ad evitare l' inganno si avverte il pubblico che ogni bottiglia dove avere la capsula col motto: *Antica Fonte Pejo Borghetti*. — La Direzione **C. Borghetti.**

Non più Epilessia!

POLVERE ANTI-EPILETTICA
del Dottor MOLART

Quindici anni di successo guarigione positiva. Non più EPILESSIA (*Mal caduco*), non più forti convulsioni, rimedio sicuro perchè non assopisce solo il male, ma lo toglie totalmente mediante la cura graduata dalle polvere per soli 60 giorni. Più di duecento casi di guarigione costatati. Non occorre particolare regime di vita, è di facile applicazione anche per i ragazzi e le persone più delicate.

Prezzo della scatola per l'istruzione L. 20. Deposito generale presso GALLO GIUSEPPE V. Carlo Alberto n 3, Torino, e dai principali farmacisti d' Italia.

Deposito generale presso GALLO GIUSEPPE

AVVISO INTERESSANTE

NON PIÙ FEBBRI

Per ottenuti moltissimi felici successi nella decorrenza di 10 anni dell' *ELIXIR FEBBRIFUGO* **inventato da CIRO MARINI in sostituzione della China, che se pure riesce a troncare la febbre lascia però funesti sintomi nervosi in quelli che ne fecero uso. Questo Elexir invece non lascia traccia di molestia dopo d'avere cacciata la febbre.** Perciò viene dal Marini raccomandato come infallibile **contro le febbri periodiche, intermittenti, terzane e quartane le quali purtroppo sono il flagello dell' umanità che è costretta ad abitare i luoghi bassi e paludosi.**

Il Marini consiglia ai medici di ordinarlo ai loro ammalati, perchè dal risultato favorevole che dal suo Elexir ne derivò, furono persuasi altri medici i quali rilasciarono relativo Certificato.

Ogni bottiglia porta nell' esterno la lettera iniziale ed il suo cognome con che **non può nascere contraffazione e viene accompagnata da istruzione sul modo di usarlo.**

Ogni bottiglia si vende al prezzo di Lire **1. 50,** e trattandosi di ordinazioni non minori di 10 bottiglie si accorderà lo sconto del 20 per cento.

Il *DEPOSITO* per *Ferrara* è alla Farmacia NAVARRA — *Pontelagoscuro,* Farmacia TURRA — *Bologna* da S. Pietro, GUIDICINI FEDERICO.

AVVERTENZA. Mettiamo in guardia gli ammalati, contro le varie falsificazioni velenose della nostra *Revalenta Arabica*, pura ed al Cioccolatte; perciò per essere *sicuri* della *genuinità* della *nostra specialità*, li esortiamo a provvedersi unicamente di tale articolo colla nostra firma sopra il Sigillo delle scatole e tavolette.

Barry Du Barry e C. — Londra.

Non più Medicine - SALUTE ED ENERGIA RESTITUITE A TUTTI SENZA SPESE

mediante la deliziosa farina igienica, la

REVALENTA ARABICA

DU BARRY DI LONDRA

(31)

Guarisce radicalmente le cattive digestioni (dispepsie), gastriti, nevralgie, stitichezza abituale, emorroidi, glandole, ventosità, palpitazione, diarrea, gonfiezza, capogiro, ronzio d' orecchi, acidità, pituita, emicrania, nausee e vomiti dopo pasto ed in tempo di gravidanza, dolori, crudezze, granchi, spasimi ed infiammazione di stomaco e degli altri visceri; ogni disordine del fegato, nervi, membrane, mucose e bile; insonnia, tosse, oppressione, asma, catarro, bronchite, tisi (consunzione), pneumonia, eruzione, deperimento, diabete, reumatismo, gotta, febbre, isteria, vizio e povertà del sangue, idropisia, sterilità, flusso bianco, i pallidi colori, mancanza di freschezza ed energia. Essa è pure il migliore corroborante pei fanciulli deboli e per le persone di ogni età formando buoni muscoli e sodezza di carni ai più stremati di forze.

Economizza 50 volte il suo prezzo in altri rimedi e nutrisce meglio che la carne, facendo dunque doppia economia.

Estratto di 70,000 guarigioni.

Cura N. 65,184

Prunetto (Circondario di Mondovì), 24 ottobre 1866.

. . . La posso assicurare che da due anni usando questa meravigliosa **Revalenta**, non sento più alcuno incomodo della vecchiaia, ne il peso dei miei 84 anni.

Le mie gambe diventarono forti, la mia vista non chiede più occhiali, il mio stomaco è robusto come a 30 anni. Io mi sento insomma ringiovanito, predico, confesso, visito ammalati, faccio viaggi a piedi anche lunghi, e sentomi chiara la mente e fresca la memoria.

D. P. CASTELLI, laureato in Teologia,
Arciprete di Prunetto.

Parigi, 17 *aprile* 1862.

Signore — In seguito a malattia epatica io era caduta in uno stato di deperimento che durava da ben sette anni. Mi era impossibile di leggere o scrivere; io soffriva di battiti nervosi per tutto il corpo, la digestione era difficilissima, persistenti le insonnie, ed era in preda ad un' agitazione nervosa insopportabile, che mi faceva errare per ore intere senza verun riposo, era sotto il peso d'una mortale tristezza. Molti medici mi avevano prescritti inutili rimedi; omai disperando volli fare prova della vostra farina di salute. Da tre mesi essa forma il mio abituale nutrimento. Il vero nome di Revalenta le si conviene, poichè grazie a Dio, essa mi ha fatto rivivere e riprendere la mia posizione sociale. Marchesa DE BREHAN.

Cura N. 71,160.

Trapani (Sicilia), 18 aprile 1868.

Da vent'anni mia moglie è stata assalita da un fortissimo attacco nervoso e bilioso; da otto anni poi da un forte palpito al cuore, e da straordinaria gonfiezza, tanto che non poteva fare un passo nè salire un solo gradino; più era tormentata da diuturne insonnie e da continuata mancanza di respiro, che la rendevano incapace al più leggero lavoro domestico; l' arte medica non ha mai potuto giovare; ma facendo uso della vostra **Revalenta Arabica** in sette giorni sparì la sua gonfiezza, dorme tutte le notti intiere, fa le sue lunghe passeggiate, e trovasi perfettamente guarita.

ATANASIO LA BARBERA.

Paceco (Sicilia), 6 marzo 1871.

Signor G. B. Castiglia, Palermo, rappresentante la Casa Barry Du Barry e Comp.

Per debito di coscienza, ed in omaggio alla verità, debbo manifestare alla S. V. che avendo fatto uso, in occasione di una forte malattia, della vostra preziosa **Revalenta Arabica**, ho dovuto convincermi con mia piena soddisfazione, dell'efficacia del sudd. farmaco.

Da più di quattro anni mi trovava afflitto da diuturne indigestioni e debolezza di ventricolo tale, da farmi disperare del riacquisto della mia salute.

Tutte le cure prescrittemi dai medici e da me scrupolosamente osservate, non valsero che a vieppiù maggiormente guastarmi lo stomaco ed avvicinarmi alla tomba. Quando per ultimo esperimento avendo adoperato la **Revalenta Arabica** Du Barry e C. di Londra, ricuperai dopo quaranta giorni, la perduta salute, e trovomi ora in istato florido e sano. Sia lode agli inventori di sì sublime medicina, e ringrazio Dio di avermi suggerito il pensiero di ricorrere al vostro prezioso farmaco.

Vi autorizzo a pubblicare la presente, garantendola con la mia firma.

Vostro per sempre VINCENZO MANNINA.

Prezzi: La scatola di latta del peso di 1/4 di chilogr. fr. 2. 50; — 1/2 chil. fr. 4. 50; — 1 chil. fr 8; — 2 chilogr. e 1/2 fr. 17. 50; — 6 chilogr. fr. 36; — 12 chil. fr. 65. —

La Revalenta al Cioccolatte

Dà l'appetito, la digestione con buon sonno, forza dei nervi, dei polmoni, del sistema muscoloso; alimento squisito, nutritivo, tre volte più che la carne.

Poggio (Umbria), 29 maggio 1869.

Dopo 20 anni di ostinato ronzio di orecchie, e di cronico reumatismo da farmi stare in letto tutto l' inverno, finalmente mi liberai da questi martori mercè della vostra meravigliosa **Revalenta al Cioccolatte.** FRANCESCO BRACONI, sindaco.

Cura N. 70.406. Cadice (Spagna) 3 giugno 1868.

Signore Ho il gran piacere di poter dirvi che mia moglie, che soffrì per lo spazio di molti anni di dolori acuti agli intestini e di insonnie continue, è perfettamente guarita colla vostra incomparabile **Revalenta al Cioccolatte.** Siamo molto riconoscenti, ed approfitto di questa occasione per assicurarvi della mia più alta considerazione.

VICENTE MOYANO.

Parigi, 26 aprile 1866.

Signore — All' età di 76 anni io era affetto di un impoverimento di sangue, d' insonnia, di esaurimento di forze e di soffocamenti accompagnati da un reuma intercostale. Godo ora di potervi annunziare che l'uso da me fatto della vostra **Revalenta al Cioccolatte** mi ha in breve tempo procurato una perfetta guarigione.

GAILLARD, intendente gen. dell'armata francese.

Cura N. 65.715. Parigi, 11 aprile 1866.

Signore Mia figlia che soffriva eccessivamente, non poteva più nè digerire, nè dormire, ed era oppressa da insonnia, da debolezza e da irritazione nervosa. Ora essa sta benissimo grazie alla **Revalenta al Cioccolatte,** che le ha reso una perfetta salute, buon appetito, buona digestione, tranquillità dei nervi, sonno riparatore sodezza di carne ed un'allegrezza di spirito, a cui da lungo tempo non era più avvezza.

H. DI MONTLOUIS.

Prezzi: In polvere: scatole di latta per 12 tazze fr 2. 50; — per 24 fr. 4. 50; — per 48 fr. 8; — per 120 fr. 17. 50; — in tavolette per 12 tazze fr. 2. 50; — per 24 fr. 4. 50; — per 48 fr. 8.

Spedizione in provincia contro vaglia postale o biglietti della Banca Nazionale.

DEPOSITO PRINCIPALE: Barry Du Barry e Comp., 2, Via Oporto, Torino.

RIVENDITORI: in **Ferrara** presso il sig. Luigi COMASTRI via Borgo Leoni, a Ravenna; Bellenghi; a Forlì, Cortesi e Fuognani, E. Monti e figlio; a Rimini S.... ; P.......... già Paccoi; a Cesena, fratelli Gassoni, droghieri, a Rovigo, Caffagnoli; Diego, a Bologna, Zarri; Bernaroli e Gandini.

GIUSEPPE BRESCIANI tip. prop. ger.